

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

> Indirizzo Internet: lazio.lnd.it e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°296 del 23/02/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 febbraio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente:

LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, CESARE COLETTA, ALESSANDRO DI MATTIA, FELICE SIBILLA

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. TEVERE ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 18/01/2018 (Gara: TEVERE ROMA – FRASCATI CALCIO del 13/01/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia "B")

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. FRASCATI CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 18/01/2018 (Gara: TEVERE ROMA – FRASCATI CALCIO del 13/01/2018 – Campionato Juniores Regionali Fascia "B")

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Riuniti per connessione i ricorsi delle Società A.S.D. TEVERE ROMA e A.S.D. FRASCATI CALCIO Sentito l'Arbitro

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara. La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. OLIMPIC MARINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 25,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.67 SGS DEL 25/01/2018

(Gara: OLIMPIC MARINA - POLISPORTIVA SCAURI del 21/01/2018 - Campionato Giovanissimi Provinciali Fascia "B" Latina)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Sentito l'Arbitro

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara. La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. DELLE VITTORIE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE VALENTE LUNA FINO AL 30/06/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.80 C5 DEL 7/02/2018 (Gara: DELLE VITTORIE – POLISPORTIVA OSTIENSE del 2/02/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Femminile Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Ascoltata la Società

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico della calciatrice VALENTE Luna al 31/03/2018. La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.227 C5 DEL 7/02/2018

(Gara: AEMME SAVIO C5 – OLIMPUS ROMA del 7/01/2018 – Campionato Allievi C5 Regionali "A")

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Ascoltata la Società

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la decisione impugnata, rimettendo gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per un nuovo esame di merito.

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD. FC REAL VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.275 DELL'8/02/2018

(Gara: REAL VELLETRI - ALBERONE CALCIO del 14/01/2018 - Campionato di Prima Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

vista la documentazione in atti, acquisita in fase istruttoria, e rilevato che vi è discordanza tra la data del tesseramento, che nel caso di calciatori non professionisti stranieri coincide con il completamento della documentazione necessaria e l'inserimento meccanografico nel tabulato della società, e le date di trasmissione dei vari documenti nonché dell'ultimo movimento annotato nel sistema

ORDINA

L'acquisizione di dettagliata relazione, da parte dell'Ufficio Tesseramento, che ricostruisca la cronologia della trasmissione di tutti i documenti e del completamento della pratica di tesseramento, sospendendo ogni giudizio sul merito.

Pubblicato in Roma il 23 febbraio 2018

IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli